



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Istituto federale di metrologia METAS

Corretta indicazione di prezzi e quantità

Opuscolo informativo per il commercio 2020



Indice

2

	Pagina
Obiettivi.....	3
Termini e abbreviazioni.....	4
Obbligo d'indicazione del prezzo.....	6
Obbligo d'indicazione della quantità.....	8
Imballaggi preconfezionati.....	9
Imballaggi preconfezionati con il marchio di conformità «e».....	14
Vendita di merce sfusa.....	16
Casi particolari.....	18
Responsabilità, competenze e sanzioni.....	20
Basi legali.....	21
Informazioni e pubblicazioni.....	22
Colophon.....	23



Obiettivi

- Garantire la corretta indicazione dei prezzi e delle quantità
- Permettere il confronto dei prezzi e delle quantità
- Impedire le indicazioni ingannevoli dei prezzi e delle quantità



Termini e abbreviazioni

Consumatori

Persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.

Prezzo al minuto

Prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, comprensivo delle tasse pubbliche, dei compensi per i diritti d'autore, dei contributi anticipati per lo smaltimento e di altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo.

Prezzo unitario

Prezzo determinante il prezzo al minuto per litro, chilogrammo, metro, metro quadrato, metro cubo o per multiplo o sottomultiplo di tali unità.

Specificazione

Indicazione della merce e dell'unità di vendita alle quali si riferiscono il prezzo e la quantità.

Merci misurabili

Merci il cui prezzo al minuto è definito in base alla quantità acquistata.

Vendita di merce sfusa

Vendita di una merce non offerta in un imballaggio preconfezionato.



Imballaggi preconfezionati

Merce contenuta in una confezione di qualsiasi tipo, misurata e chiusa in assenza del consumatore e la cui quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

Quantità nominale

Quantità della merce contenuta dichiarata sull'imballaggio.

Imballaggi ingannevoli

Imballaggi realizzati in modo da far credere che contengano un quantitativo maggiore di quello reale.

Bevande spiritose

Bevande alcoliche con un titolo alcolometrico minimo di 15% vol. prodotte principalmente mediante distillazione di prodotti fermentati naturalmente, mediante l'aggiunta di sostanze vegetali in alcool, in distillati o in acquavite, con o senza successiva distillazione, o aggiungendo all'alcool sostanze aromatiche naturali, sorte di zuccheri o altri prodotti.

IVA

Imposta sul valore aggiunto.

CHF, fr., Fr., SFr.

Abbreviazioni ammesse per indicare il prezzo pagabile in franchi svizzeri.



Obbligo d'indicazione del prezzo

Nei negozi, nelle vetrine, negli stand di fiere o mercati, nei chioschi, su Internet, ecc.

Quale prezzo va indicato?

Le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).

In caso di merci o imballaggi preconfezionati misurabili devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario (per le eccezioni vedere pag. 12).

Le merci misurabili offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo unitario.



kg

ml

Tipo e modalità di indicazione?

Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.).

Se l'indicazione sulla merce stessa non è possibile a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati in modo semplificato. In questi casi il prezzo al minuto e il prezzo unitario possono essere indicati sotto altra forma, a condizione che siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.).

Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere visibili facilmente e ben leggibili. Essi devono essere indicati in cifre.

I prezzi al minuto della merce esposta in vetrina devono essere ben leggibili dall'esterno e riferirsi chiaramente a un determinato prodotto. Se la merce è venduta sfusa, deve essere ben leggibile dall'esterno anche il prezzo unitario.

Dall'indicazione deve risultare a quale prodotto e a quale unità di vendita (pezzo, litro, metro, ecc.) si riferisce il prezzo al minuto.

7

Esempi di indicazione corretta

Merce preimballata
Yogurt, 480 g Fr. 2.40 / 100 g Fr. 0.50
Marmellata, 340 g Fr. 4.90 / 100 g Fr. 1.44
Cioccolata, 300 g Fr. 3.– / 100 g Fr. 1.–
Pane cotto al forno, 500 g Fr. 4.50
Formaggio, 285 g Fr. 5.70 / 100 g Fr. 2.–
Cotoletta di maiale, 170 g Fr. 4.40 / 1 kg Fr. 26.–
Vendita di merce sfusa
Erba cipollina, il mazzo, Fr. 1.90
Cetriolo Fr. 2.50 al pezzo
Formaggio, 1 kg Fr. 30.–
Mango, pompelmo, kaki, Fr. 1.50 al pezzo
Affettato, 100 g Fr. 2.–

Esempi di indicazione non corretta

Merce preimballata
Yogurt, Fr. 2.40
Marmellata, 340 g Fr. 4.90
Cioccolata, 300 g Fr. 3.–
Pane cotto al forno, 350 g Fr. 3.70
Formaggio, 285 g Fr. 5.70
Cotoletta di maiale, Fr. 4.40
Vendita di merce sfusa
Erba cipollina
Cetriolo (prezzo del giorno)
Formaggio 1,8 kg Fr. 54.–
Mango, pompelmo, kaki: prezzo al peso
Affettato, 150 g Fr. 3.–

Obbligo d'indicazione della quantità

Nel commercio come nei negozi, nelle vetrine, negli stand di fiere o mercati, su Internet, ecc. la quantità della merce misurabile è determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta della merce.

La quantità deve essere espressa nelle unità legali di misura secondo l'ordinanza sulle unità (p. es. g, kg, m, ml, cl, l o L, ecc.) o indicando il numero di pezzi.

L'indicazione della quantità deve essere precisa. Non è consentito indicare margini di oscillazione o utilizzare espressioni come «circa».

Un'eventuale quantità minima indicata deve essere raggiunta in ogni singolo caso, inoltre deve essere riconoscibile che è indicata la quantità minima.

Eccezione: per le seguenti merci non è necessario indicare la quantità:

- imballaggi preconfezionati con una quantità nominale inferiore a 5 g o a 5 ml o superiore a 50 kg o 50 l; l'ordinanza si applica tuttavia agli imballaggi preconfezionati di spezie, erbe aromatiche e canapa con una quantità nominale inferiore a 5 g o 5 ml;
- imballaggi preconfezionati di medicinali delle categorie di vendita A, B e C (vendita su prescrizione medica o previa consulenza specialistica di operatori sanitari);
- merce distribuita gratuitamente o in aggiunta alla prestazione vera e propria;
- cartucce di inchiostro e di toner per stampanti;
- l'indicazione della quantità non è richiesta per i cibi serviti od offerti in self service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione, take-away nonché in occasione di manifestazioni pubbliche (eccezione: l'offerta di pasti in self service con indicazione di un prezzo unitario).

Peso netto 550 g e
Peso sgocciolato 279 g

125 mg

Net Wt 16 oz
450 g e

750 ml

200 g



mm

Imballaggi preconfezionati

Sul mercato sono presenti due tipi di imballaggi preconfezionati

- gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale
- gli imballaggi preconfezionati non contenenti la stessa quantità nominale, detti anche imballaggi preconfezionati aleatori



Requisiti generali per gli imballaggi preconfezionati

Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

In linea di massima, si indica come quantità nominale

- il volume nominale delle merci liquide;
- il peso nominale delle altre merci.

La quantità nominale può essere indicata in base alla superficie o alla lunghezza, purché questo corrisponda alle pratiche commerciali.

Indicazione della quantità in base al numero di pezzi

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può stabilire in un'ordinanza (Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati) le merci per le quali può essere indicata come quantità nominale il numero dei pezzi.

Esempi di imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di pezzi:

- alcuni tipi di frutta e verdura, se l'imballaggio preconfezionato contiene al massimo tre pezzi;
- dolciumi quali gomme e caramelle da masticare e prodotti a base di zucchero montato, se la quantità nominale non supera i 50 g;
- spezie, per le quali conta soprattutto il numero di pezzi, quali le stecche di vaniglia, i bastoncini di cannella e le noci moscate
- edulcoranti;
- integratori alimentari quali compresse di minerali o vitamine;
- ferramenta quale chiodi e viti;
- fiammiferi, ecc.

Scritte

Gli imballaggi preconfezionati devono recare le seguenti scritte:

- la quantità nominale (p. es. g, kg, ml, cl, l o L, ecc.);
- la denominazione specifica della merce alla quale si riferisce l'indicazione della quantità;
- il fabbricante o l'importatore responsabili.

Le scritte devono essere apposte in modo indelebile, perfettamente leggibile e ben visibile. Inoltre, è necessario che siano leggibili senza dover aprire o spiegare l'imballaggio.

Grandezza minima dei caratteri per l'indicazione della quantità (peso o volume)

Quantità nominale				Grandezza dei caratteri in mm
in g		in cl		
fino a	50	fino a	5	almeno 2
> 50	fino a 200	> 5	fino a 20	almeno 3
> 200	fino a 1000	> 20	fino a 100	almeno 4
> 1000		> 100		almeno 6

Grandezza minima dei caratteri per l'indicazione della quantità (superficie, lunghezza o numero dei pezzi)

La quantità nominale deve essere indicata con caratteri alti almeno 2 mm.





Requisiti metrologici per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale

- La quantità media di merce contenuta nell'imballaggio preconfezionato non può essere inferiore alla quantità nominale.
- La quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto superiore ai valori definiti nella tabella sottostante non deve superare il 2,5 %.
- Nessun imballaggio preconfezionato può superare lo scarto consentito di oltre il doppio.

Quantità nominale in g o ml	Scarto per difetto tollerato	
	in % della quantità nominale	in g o ml
da 5 a 50	9	–
da 50 a 100	–	4,5
da 100 a 200	4,5	–
da 200 a 300	–	9
da 300 a 500	3	–
da 500 a 1000	–	15
da 1000 a 10 000	1,5	–
da 10 000 a 15 000	–	150
da 15 000 a 50 000	1	–

Tabella degli scarti per difetto ammessi per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale



Requisiti metrologici per gli imballaggi preconfezionati non contenenti la stessa quantità nominale

- Lo scarto per difetto sulla quantità di merce contenuta non deve essere superiore ai valori indicati nella tabella sottostante. Gli scarti per difetto non possono essere sfruttati in modo sistematico.
- Gli imballaggi preconfezionati devono essere misurati con uno strumento di misura verificato ufficialmente ed etichettati singolarmente.

Quantità nominale	Scarto per difetto tollerato
< 500 g	2,0 g
≥ 500 g fino a < 2 kg	5,0 g
≥ 2 kg fino a 10 kg	10,0 g

Tabella degli scarti per difetto ammessi per gli imballaggi preconfezionati non contenenti la stessa quantità nominale

Imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso

Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è soggetto a un calo naturale del peso devono soddisfare i requisiti concernenti la quantità nominale:

- dal momento della prima immissione in commercio in uno Stato membro dello Spazio economico europeo se sono contrassegnati con il marchio di conformità «E»;
- in tutti gli altri casi, al momento della prima immissione in commercio in Svizzera.
- I consumatori devono essere consapevoli del fatto che alcuni prodotti (p. es. frutta e verdura) sono fortemente soggetti a un calo naturale del peso.

Imballaggi preconfezionati: requisiti per l'indicazione dei prezzi

Sugli imballaggi preconfezionati devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario. Ciò vale anche per il pane in vendita sfusa con un peso superiore ai 150 g.

(p. es. marmellata 340 g fr. 4.90, 100 g fr. 1.44; pane ai semi di zucca 280 g fr. 4.20, 100 g fr. 1.50)



Eccezioni

L'indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria:

- per le vendite fatturate al pezzo o secondo il numero dei pezzi;



- per le vendite di uno, due o cinque litri, chilogrammi, metri, metri quadrati o metri cubi o dei loro multipli o sottomultipli;



- per le bevande spiritose in recipienti della capacità nominale di 35 cl e 70 cl;




- per gli imballaggi preconfezionati con un peso netto o un peso sgocciolato di 25 g, 125 g, 250 g e 2500 g;





- per gli imballaggi combinati¹, gli imballaggi composti² e le confezioni regalo³;




- per gli imballaggi preconfezionati il cui prezzo unitario per chilogrammo o litro supera i 150 franchi per i generi alimentari e i 750 franchi per le altre merci;



- per le conserve alimentari composte da una miscela di prodotti solidi, a condizione che sia dichiarato il peso dei componenti;



- per gli imballaggi preconfezionati di medicinali delle categorie di vendita A, B e C (vendita su prescrizione medica o previa consulenza specialistica di operatori sanitari);



- per gli imballaggi preconfezionati il cui prezzo al minuto non supera i 2 franchi;



- per le cartucce di inchiostro e di toner per stampanti.

- negli esercizi pubblici;

¹ Gli imballaggi combinati sono imballaggi costituiti da più imballaggi contenenti merce diversa che possono essere venduti anche singolarmente. Sui singoli imballaggi sono presenti indicazioni sufficienti per la loro vendita singola. Esempio: un imballaggio contenente un profumo da 75 ml, un bagnoschiuma da 150 ml e un balsamo dopobarba da 150 ml.

² Gli imballaggi composti sono imballaggi costituiti da più imballaggi contenenti merce diversa non destinati a essere venduti singolarmente. Esempio: confezione di riso indonesiano composta da un sacchetto di riso, un sacchetto di verdura secca e un tubo di estratto di soia.

³ Le confezioni regalo sono imballaggi il cui valore non consiste esclusivamente nella merce ivi contenuta, ma il cui contenitore ha un valore di vendita particolare. Esempio: 150 g di tè venduto in una teiera.

Imballaggi preconfezionati con il marchio di conformità «e»


Significato

Il marchio «e» è un marchio di conformità dell'Unione europea (UE) utilizzato per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale compresa tra i 5 g e i 10 kg o tra i 5 ml e i 10 l.

Apponendo il marchio «e» sugli imballaggi preconfezionati il fabbricante dichiara che sono conformi ai requisiti previsti dalle direttive 76/211/CEE e 2007/45/CE.

Il marchio «e» deve essere alto almeno 3 mm.

Rappresentazione grafica del marchio di conformità «e»



Criteria per l'apposizione del marchio di conformità «E»

- Se gli imballaggi preconfezionati sono destinati all'UE è consigliabile apporvi il marchio «E» conformemente alle norme vigenti.
- Il marchio «E» non è necessario per gli imballaggi preconfezionati venduti esclusivamente in Svizzera.
- Il marchio «E» è ammesso soltanto per le indicazioni di quantità tra i 5 g e i 10 kg (5 ml – 10 l).
- Gli imballaggi preconfezionati aleatori non possono recare il marchio «E».

Quali requisiti deve soddisfare un'azienda svizzera che intende avvalersi del marchio «E»?

- Devono essere soddisfatti i requisiti in materia di quantità nominale previsti dalle direttive 76/211/CEE e 2007/45/CE.

Conseguenze per l'industria, gli organi d'esecuzione e i consumatori

- Se i loro imballaggi preconfezionati rispettano le norme dell'UE, i fabbricanti svizzeri possono apporre il marchio «E» ed esportare i loro prodotti. Questi ultimi non sono più sottoposti al controllo sistematico del contenuto nel Paese d'esportazione.
- Gli imballaggi preconfezionati muniti del marchio «E» provenienti dall'UE non devono più essere sottoposti a controlli sistematici da parte dell'importatore al momento dell'immissione in commercio in Svizzera, ma sono oggetto di controlli a campione da parte dei verificatori cantonali dei pesi e delle misure.
- I consumatori svizzeri traggono beneficio dal mutuo riconoscimento del marchio di conformità «E» apposto sugli imballaggi preconfezionati perché la soppressione dei numerosi controlli determina una diminuzione dei prezzi.

Vendita di merce sfusa

Requisiti per l'indicazione dei prezzi

Deve essere indicato il prezzo unitario.
(p. es. Fr. 5.50 / kg)

Eccezione

In caso di vendita al prezzo non è necessario indicare il prezzo unitario.



Requisiti per la misurazione della quantità

Le merci che vengono misurate in presenza del consumatore o direttamente da quest'ultimo devono essere misurate mediante strumenti verificati.

Eccezione: vendita di merce sfusa al pezzo

Secondo l'ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati, le seguenti merci possono essere vendute al pezzo nella vendita di merce sfusa:

- prodotti di panetteria e pasticceria fino a un peso di 150 g;
- prodotti di pasticceria di un peso superiore a 150 g, se la vendita al pezzo è conforme alle pratiche commerciali;
- cioccolatini e articoli di confetteria al cioccolato, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao fino a un peso di 50 g al pezzo;
- salsicce fino a un peso di 200 g;
- specialità casearie quali Tomme, formaggini e formaggi caprini fino a un peso di 150 g;
- alcuni frutti come la frutta esotica o gli agrumi;
- alcune verdure come il cetriolo, l'aglio, il cavolo rapa, ecc.;
- merce che non sia una derrata alimentare e per la quale la quantità nominale degli imballaggi preconfezionati può essere indicata in base al numero di pezzi, come la ferramenta, ossa da masticare per cani, ecc.

Principio della vendita al netto

La merce misurabile è venduta in base alla quantità netta. Gli involucri protettivi, i fogli di carta, i contenitori di plastica o simile materiale di imballaggio fanno parte della tara e non devono essere pesati assieme alla merce.

Le bilance moderne offrono la possibilità di sottrarre facilmente il peso dell'imballaggio – p. es. premendo un pulsante – e di vendere la merce a peso netto.

Sono tuttora ammesse le seguenti eccezioni per quanto riguarda l'indicazione del peso netto nella vendita di merce sfusa:

- per le merci pesate dal consumatore, il peso del foglio protettivo (max. 2 g) può essere incluso nel peso netto; dal 1.1.2025 questa eccezione non sarà più applicabile.
- nella vendita di dolci sfusi quali caramelle o cioccolatini, il foglio protettivo usato per avvolgerli può essere incluso nel peso netto.



Casi particolari

Imballaggi preconfezionati di vino e di bevande spiritose

Poiché le bottiglie di vino e di bevande spiritose sono considerate merci preconfezionate, occorre indicare il prezzo unitario.

p. es. Cornalis Vallese, 75 cl fr. 12.90, 1 L fr. 17.20

Eccezione: Non è necessario indicare il prezzo unitario nei casi seguenti:

- vendita di 1, 2 o 5 litri e loro multipli o sottomultipli;
p. es. Goron, 1 L, fr. 6.95
- bevande spiritose in recipienti della capacità nominale di 35 cl e 70 cl.
p. es. Scotch Whisky, 70 cl, fr. 29.90

Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla bottiglia stessa o nelle immediate vicinanze. A causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni di ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma, a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (p. es. indicazioni sullo scaffale o esposizione di cataloghi).

Se gli imballaggi preconfezionati di vino e alcolici vengono esportati nell'Unione europea vanno rispettate le gamme dei valori delle quantità nominali secondo la direttiva 2007/45/CE.



Gamme dei valori delle quantità nominali di vini e alcolici secondo la direttiva 2007/45/CE (fondamentalmente per l'esportazione)

Vino	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml, solo i valori seguenti: ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Vino spumante	Nell'intervallo tra 125 ml e 1500 ml, solo i valori seguenti: ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1500
Bevande spiritose	Nell'intervallo tra 100 ml e 2000 ml, solo i valori seguenti: ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500 — 1750 — 2000

Per altre categorie di vini (vino giallo, vino liquoroso e vino aromatizzato) consultare la direttiva 2007/45/CE.

Imballaggi preconfezionati di merce surgelata

Nell'indicazione della quantità nominale di merce surgelata non può essere incluso il ghiaccio che non fa parte della merce



Imballaggi ingannevoli

A meno che non sia necessario per motivi tecnici, le dimensioni e la presentazione degli imballaggi preconfezionati e delle scritte che vi figurano non devono indurre in errore sulla quantità di merce contenuta.

Imballaggi preconfezionati di merci con peso sgocciolato

Se una derrata alimentare solida è immersa in un liquido di copertura, l'imballaggio preconfezionato deve indicare, oltre alla quantità nominale, anche il peso sgocciolato.

Sono considerati liquidi di copertura le soluzioni saline o zuccherine acquose, l'aceto o, nel caso di frutta e verdura, i loro succhi.



Se la merce con peso sgocciolato è contrassegnata dal marchio europeo di conformità «E», quest'ultimo deve riferirsi a tutta la quantità nominale.

Il prezzo unitario indicato deve riferirsi al peso sgocciolato.

Responsabilità, competenze e sanzioni

Metrologia

Responsabilità

- La persona fisica o giuridica che vende in Svizzera merce misurabile destinata alla vendita sfusa è responsabile del rispetto delle prescrizioni legali in materia.
- In caso di imballaggi preconfezionati è responsabile il fabbricante se la fabbricazione avviene in Svizzera oppure se la merce è fabbricata in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immessa in commercio in Svizzera. Se l'imballaggio è fabbricato in uno Stato terzo, la responsabilità è dell'importatore.

Competenze

- La sorveglianza è affidata all'Istituto federale di metrologia (METAS).
- Gli uffici cantonali di verifica sono competenti per la verifica e il controllo degli imballaggi preconfezionati e per il controllo della vendita di merce sfusa.
- Gli uffici cantonali di verifica controllano fabbricanti e importatori di imballaggi preconfezionati una volta all'anno.

Sanzioni

- Il mancato rispetto delle prescrizioni sull'indicazione della quantità è punito con una multa fino a 20 000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 10 000 franchi.

Indicazione dei prezzi

Responsabilità

- I titolari di negozi di qualsiasi tipo sono tenuti a garantire che l'indicazione dei prezzi nel luogo dell'offerta e nella pubblicità sia conforme alle prescrizioni.

Competenze

- L'alta vigilanza è esercitata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) all'interno del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
- L'esecuzione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) spetta ai Cantoni, i quali vigilano sulla corretta applicazione della stessa e denunciano le infrazioni alle autorità competenti.

Sanzioni

- Le infrazioni contro l'OIP sono sanzionate con una multa fino a 20 000 franchi.

Basi legali

Metrologia

- Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101915/index.html>
- Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ; RS 941.204)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20120892/index.html>
- Ordinanza del DFGP del 10 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ-DFGP; RS 941.204.1)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20120894/index.html>
- Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RS 941.202)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940345/index.html>
- Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati
<http://data.europa.eu/eli/dir/1976/211/2019-07-26>

- Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio
<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2007/45/oj>

Indicazione dei prezzi

- Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCS); RS 241)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860391/index.html>
- Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19780313/index.html>

Informazioni e Pubblicazioni

Metrologia

Informazioni relative alla metrologia sono fornite dai seguenti organi:

- Istituto federale di metrologia (METAS)
Settore Metrologia legale
Lindenweg 50
3003 Berna-Wabern
Tel. +41 58 387 01 11
E-mail: info@metas.ch
www.metas.ch
- Autorità cantonali competenti
Gli indirizzi sono riportati sul sito del METAS (www.metas.ch > Metrologia legale > Regolamentare le misurazioni e garantire in modo vincolante > Uffici di verificaione e laboratori di verificaione).

Pubblicazioni del METAS

Il METAS pubblica regolarmente alcuni documenti che illustrano gli sviluppi nel campo della metrologia (scienza e tecnica di misurazione). In proposito suggeriamo i seguenti opuscoli:

- Vendita a peso netto
- Corretta indicazione di quantità e prezzi (in collaborazione con la SECO)
- Utilizzazione di strumenti di misurazione: cosa dove sapere

Le pubblicazioni possono essere ordinate o consultate gratuitamente sul sito del METAS (www.metas.ch > Documentazione > Pubblicazioni METAS).

Indicazione dei prezzi

Informazioni relative all'indicazione dei prezzi sono fornite dai seguenti organi:

- Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
Settore Diritto
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Tel. +41 58 462 77 70
E-mail: pbv-oip@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch/oip
- Autorità cantonali competenti
Gli indirizzi sono riportati sul sito della SECO (www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali e pubblicitarie > Indicazione dei prezzi > Organi d'esecuzione e d'informazione).

Schede informative della SECO

In collaborazione con le associazioni di categoria e con le associazioni dei consumatori la SECO ha redatto alcune schede informative riguardanti l'applicazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP).

Le schede possono essere richieste gratuitamente:

- alla SECO e
- sul sito www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali e pubblicitarie > Indicazione dei prezzi > Fogli informativi specifici.

Colophon

Editore

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
Settore Diritto
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 77 70
E-mail: pbv-ojp@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch

Istituto federale di metrologia (METAS)
Lindenweg 50, 3003 Berna-Wabern
Tel. +41 58 387 01 11
E-mail: info@metas.ch
www.metas.ch

Tiratura: 2000 es.
Data di pubblicazione: febbraio 2020



Schweizerische
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra